II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1982

relativa all'applicazione della decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità

(82/268/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che l'azione comunitaria mira alla realizzazione di progetti d'investimenti strutturali conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, dell'industria e dei lavori d'infrastruttura ;

considerando che la Comunità si è prefissa l'obiettivo di stimolare la ripresa dell'attività economica e di sostenere le politiche comuni tramite azioni comunitarie — in particolare mediante l'impiego ottimale degli strumenti finanziari della Comunità — che mirano alla realizzazione di progetti d'investimento che contribuiscano a una crescente convergenza delle politiche degli Stati membri, obiettivo riaffermato dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 30 giugno 1981 ;

considerando che si dovrebbe attribuire un'importanza particolare agli investimenti che contribuiscono all'impiego più razionale dell'energia, a quelli che contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture regionali e/o d'interesse comunitario e a quelli delle piccole e medie imprese ;

considerando che il nuovo strumento comunitario è destinato ad agevolare gli investimenti mediante l'accesso alle risorse finanziarie della Comunità in settori specifici di alta priorità ;

considerando che un'azione comunitaria in questi campi contribuirà in particolare alla realizzazione degli obiettivi della Comunità che mirano alla riduzione della disoccupazione e delle disparità regionali,

DECIDE :

Articolo 1

È autorizzata una quota unica di prestiti per un importo non superiore all'equivalente di 1 000 milioni di ECU in capitale.

Articolo 2

Il ricavato di tali prestiti è destinato a prestiti diretti al finanziamento di progetti d'investimento da realizzare nel territorio della Comunità e conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dello sviluppo delle piccole e medie imprese.

[1] GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 19.
[2] GU n. C 29 del 6. 2. 1982, pag. 5.
[3] Parere reso il 23 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Ai fini di questa quota, gli investimenti riguardano :

a) l'impiego razionale dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre fonti d'energia in tutti i settori e le infrastrutture atte a consentire tale sostituzione ;

b) le infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo regionale e/o che siano d'interesse comunitario, fra cui i trasporti, le telecomunicazioni, comprese le tecnologie d'informazione, i trasporti di energia, le infrastrutture idrauliche e la protezione dell'ambiente ;

c) i progetti di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

Articolo 3

La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità delle seguenti linee direttrici :

— le disposizioni dell'articolo 2 al fine di rispondere ai principali problemi economici della Comunità ;

— le disposizioni del trattato e del diritto derivato, in particolare in materia di concorrenza, e le norme e le politiche comunitarie applicabili nei settori in questione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. DE CLERCQ